



Prescrizione: nuovi termini in vigore dal 2020

Il 1° gennaio sono entrate in vigore diverse modifiche delle disposizioni in materia di prescrizione. A seguito delle “distrazioni” pandemiche, tale importante modifica legislativa è passata perlopiù inosservata. La presente, breve newsletter, vuole quindi riportare l’attenzione su detta revisione.




Ebbene, la modifica principale consiste nell'estensione da uno a tre anni del termine di prescrizione degli atti illeciti (art. 41 CO) e dell'indebito arricchimento (art. 62 CO), per modo che le parti lese avranno tre anni di tempo per far valere le proprie pretese una volta venuti a conoscenza del danno e del responsabile. Inoltre, la revisione ha prodotto la promulgazione del nuovo art. 128a CO secondo cui l'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui l'evento dannoso è stato commesso o è cessato. Siffatta disposizione con il relativo prolungamento del termine dovrebbe permettere di evitare che la prescrizione vanifichi le pretese di chi ha subito danni alla salute che si sono però manifestati una volta trascorso il termine di prescrizione.

Di seguito le modifiche più rilevanti:

Sospensione dei termini (art. 134 CO)

Oltre al prolungamento dei termini di prescrizione, la revisione prevede un aumento dei casi in cui il termine di prescrizione rimane sospeso. Pertanto, oltre ai casi già previsti dalla legge (vedasi art. 134 cpv. 1 cifra 1 - 6 CO)






il termine di prescrizione non comincia a decorrere o rimane sospeso per i crediti dell'ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d'inventario (cifra 7), così come durante le trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto (cifra 8). Per quanto concerne invece la cifra 6 del medesimo articolo, il legislatore ha precisato che il creditore dev'essere impossibilitato "per motivi oggettivi" a fare valere il proprio credito davanti a un tribunale.

Rinuncia all'eccezione di prescrizione (art.141 CO)



L'art. 141 CO indicava che la "rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla". Tuttavia il Tribunale federale aveva sentenziato che "dall'interpretazione storica dell'art. 141 cpv. 1 CO si evince che, dichiarando nulla ogni rinuncia preventiva alla prescrizione, il legislatore ha inteso vietare solamente la rinuncia alla prescrizione formulata contestualmente alla conclusione di un contratto, senza riguardo al termine di prescrizione in questione. Per contro, dopo la stipulazione del contratto, mentre il termine decorre, il debitore può rinunciare a invocare la prescrizione; questa facoltà vale per tutti i termini di prescrizione. Una volta decorso il termine, qualunque esso sia, è sempre possibile rinunciare a sollevare l'eccezione di prescrizione" (cfr. DTF 132 III 226). Ebbene, con la revisione si è indicato che dall'inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire l'eccezione di prescrizione (non alla prescrizione come indicato attualmente nella nota marginale). La presente disposizione è applicabile a tutti i termini di prescrizione. La rinuncia a eccepire la prescrizione deve avvenire per iscritto e ogni volta per al massimo dieci anni. Inoltre, nelle condizioni generali commerciali può rinunciare alla prescrizione solamente chi le ha predisposte. Infine, è stato introdotto un nuovo capoverso 4 secondo cui la rinuncia





Interruzione fra coobbligati

L'art. 136 CO si applica solamente alla solidarietà perfetta, la quale si concretizza allorquando un danno è stato arrecato in comune da più persone per una colpa comune. Nei casi di solidarietà imperfetta, ossia nella configurazione fattuale in cui il danno debba essere risarcito da più persone ma per cause diverse, invece, ogni credito ha un proprio termine di prescrizione. Il legislatore ha precisato il tenore dei cpv. 1, 2 e 3 segnatamente indicando che l'interruzione nei confronti di un debitore solidale e dei condebitori vale nei confronti degli altri soltanto se è interrotta da un atto del creditore. Inoltre, coerentemente con l'art. 141 cpv.4 CO l'interruzione nei confronti dell'assicurazione vale anche nei confronti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l'assicuratore.

Prescrizione del diritto di regresso

Secondo l'art. 139 CO quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore.

Modifica di altri atti normativi

Con la revisione sulla disciplina della prescrizione sono stati modificati anche altri termini, in particolare si segnalano nel Codice delle obbligazioni (art. 760, 878 cpv. 2 e 919 CO), nel Codice civile (art. 455 cpv. 1 e 2 CC e l'abrogazione dell'art. 586 cpv. 2 CC), nella Legge sulla responsabilità (art. 20 cpv. 1 e 2, 21 e 23 LResp), nella Legge esecuzione e fallimenti (art. 6 e 292 LEF) e nella Legge sulla circolazione stradale (art. 83 LCSstr.).



Diritto transitorio (art. 49 Titolo finale)

Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto. Il termine in questione deve però ancora decorrere al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Se invece il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore. Se invece il diritto è già prescritto secondo il diritto anteriore il nuovo diritto non comporta l'applicazione del nuovo termine più lungo. Infine, l'entrata in vigore del nuovo diritto non ha nessun effetto sull'inizio di un termine di prescrizione in corso nel senso che non inizia un nuovo termine di prescrizione.



Via Nassa 29
Casella postale 5187
CH-6901 Lugano
T. +41 91 913 70 40
F. +41 91 913 70 44
Mail: mail@bablegal.ch

